



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 12418 del 2022, proposto da Faranna Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Briguglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam;
- Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle PP.AA.;
- Ministero dell'Istruzione;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

***nei confronti***

Maria Valeria Paperi, Silvia Zuppelli, Marilisa Zuncheddu, non costituiti in

giudizio;

*per l'annullamento*

- del Decreto Dipartimentale n. 108 del 4 ottobre 2022, contenente l'approvazione della graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei alla prova concorsuale di cui all'allegato A), nonché la graduatoria dei candidati dichiarati vincitori del concorso pubblico per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, F1, vari profili professionali – Ministero dell'Istruzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 59 del 27 luglio 2021, così come modificato dal decreto dipartimentale del 6 aprile 2022, n. 33, pubblicato in G. U. – 4<sup>a</sup> serie speciale “Concorsi esami” n. 31 del 19 aprile 2022, nella parte in cui non include tra gli idonei il ricorrente e lo esclude dalla graduatoria dei vincitori di cui all'allegato B) – codice di concorso 01 (profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile);
- dell'elenco dei candidati ritenuti idonei all'esito della prova scritta, pubblicato con avviso del 15 luglio 2022, che hanno riportato almeno 21/30 nella prova scritta del concorso pubblico in parola, nella parte in cui esclude il ricorrente per mancato raggiungimento della soglia di idoneità (21 punti) fissata dal bando;
- della valutazione negativa, pari a 20,875 punti, assegnata al ricorrente all'esito della prova scritta relativa al predetto concorso, laddove, con riferimento alla risposta del quesito n. 33, gli sono stati assegnati 0,375 punti invece che 0,75;
- ove occorra, del quesito situazionale n. 33 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso) e, comunque, per quanto di ragione, dei criteri utilizzati dall'amministrazione in ordine alla risposta ritenuta più efficace in sede di correzione del formulato quesito;
- ove occorra della parte del bando art. 12, comma 10 lett. b) del decreto dipartimentale n. 33 del 6 aprile 2022, integrativo e/o modificativo del bando originario, con riferimento ai quesiti c.d. situazionali, “relativi a problematiche

organizzative e gestionali”, per quanto di interesse;

- di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente anche in ordine ai provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso, nella parte in cui, per ambiguità, illogicità ed irragionevolezza, ledano il diritto e/o l’interesse del ricorrente; nonché per l’accertamento, previo riconoscimento della correttezza della risposta data al quesito n. 33, del diritto di parte ricorrente all’assegnazione di ulteriori 0,375 punti aggiuntivi rispetto ai 20,875 già conseguiti all’esito della prova scritta, e, dunque, al corretto inserimento nella graduatoria finale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Preliminarmente rammentato come questa Sezione, con ordinanza 10 novembre 2022, n. 14573, abbia rilevato *“l’esigenza che il contraddittorio processuale venga ... integrato nei confronti di tutti i soggetti – aventi qualità di parte necessaria del giudizio, quali controinteressati – la cui collocazione in graduatoria è suscettibile, per effetto dell’eventuale accoglimento dell’impugnativa, di essere pregiudicata, quale conseguenza del riconoscimento del punteggio dal ricorrente reclamato”*; all’uopo, assegnando alla parte un termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla pubblicazione della predetta ordinanza, con successivo deposito in giudizio dei pertinenti rilievi documentali, entro il successivo termine di giorni 15 (quindici);

Preso atto che parte ricorrente, con istanza depositata in atti alla data del 10 novembre 2022;

- nel rilevare che *“per l’espletamento dell’incombente non è stata prevista la notificazione per pubblici proclami”*,

- ha chiesto, in ragione *“della particolare difficoltà dell’integrazione del contraddittorio nei modi ordinari dato l’elevato numero dei controinteressati”*, di autorizzarsi *“la notifica per pubblici proclami, con prescrizione delle modalità di tale notificazione, considerato l’elevato numero di controinteressati”*;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della

commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

Viene, da ultimo, confermato il già disposto differimento del prosieguo della presente controversia, per la Camera di Consiglio dell'11 gennaio 2023.

P.Q.M.

così dispone:

- autorizza l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- conferma il già disposto differimento dell'ulteriore trattazione della controversia, ai fini cautelari, alla Camera di Consiglio dell'11 gennaio 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 11 novembre 2022.

**Il Presidente**  
**Roberto Politi**

**IL SEGRETARIO**